

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO IN PIEMONTE

Importo: € oltre IVA.

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 19 novembre 1997 n° 422 e s.m.i. ha dato vita alla prima regionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, delegando alle Regioni i compiti amministrativi e di programmazione di tutti i servizi ferroviari di interesse locale;
- l'esercizio complessivo dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi forma affidati è regolato a norma degli articoli 18 e 19 del citato decreto, mediante contratto di servizio;
- in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione Piemonte, con legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, ha introdotto una nuova normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale.
- la stessa norma regionale, all'art. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) tra la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati.
- l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, è stata formalmente costituita in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione.
- con la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 la Regione Piemonte ha affidato a Trenitalia S.p.A. la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale per gli anni dal 2011 al 2016 ed ha approvato lo schema di Contratto di Servizio relativo. Lo schema di Contratto di Servizio rappresenta altresì il riferimento amministrativo contrattuale valevole per l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
- i Contratti di Servizio relativi sono stati siglati dalle parti rispettivamente: in data 28.06.2011 con Rep. n. 16255 del 28.06.2011 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. ed in data 28.06.2011 con Rep. n. 165 del 28.06.2011 tra l'AMM e Trenitalia S.p.A.. (contratto di servizio che risulta strettamente connesso e collegato al Contratto di Servizio siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., in quanto l'equilibrio economico-finanziario – con particolare riguardo alla sostenibilità del piano di investimenti indicati all'allegato 9 (Programma di Investimenti) del CdS, viene raggiunto nel presupposto che i due citati contratti di servizio possano generare integralmente i flussi finanziari previsti in favore di Trenitalia S.p.A.).

CONSIDERATO che nel Contratto di Servizio l'obiettivo primario delle parti è stato quello di valorizzare il trasporto ferroviario, asse portante del sistema di trasporto pubblico locale, attraverso il miglioramento dell'offerta dei servizi resi, prevedendo a favore dei clienti delle ferrovie servizi affidabili e di alta qualità prevedendo, nei propri piani formativi, specifiche azioni di intervento a favore di un miglioramento della qualità del trasporto ferroviario.

RILEVATO che nel suddetto Contratto di Servizio la disciplina, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del servizio affidato a Trenitalia S.p.A. sono stati definiti tenendo conto della natura pubblica del servizio stesso.

TENUTO CONTO che Trenitalia S.p.A. è tenuta al rispetto di standard minimi per lo svolgimento dei servizi ferroviari sia di "comfort ambientale" (temperatura, sedute), pulizia, igiene adeguati alle aspettative della clientela.

RILEVATO che il sistema delle sanzioni è stato definito a tutela dell'utenza regionale e con lo scopo di assicurare alla medesima il ristoro di eventuali disagi e danni nonché per progetti di miglioramento del servizio condivisi tra le Parti.

ATTESO che l'articolo 18 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. prevede che le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale siano esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

TENUTO CONTO che le modalità di effettuazione dell'attività ispettiva e di monitoraggio, nonché le tecniche di restituzione dei dati ottenuti, non consente l'impiego delle risorse lavorative del personale assegnato al Settore regionale Servizi di Trasporto Pubblico.

ATTESA l'importanza strategica rivestita dal servizio di "monitoraggio" di che trattasi e considerata pertanto l'importanza di prevedere, a tutela degli interessi pubblici in gioco, la sua attivazione.

VISTA la D.D. n. del, denominata: *Servizio di "monitoraggio della qualità del trasporto ferroviario in Piemonte". Indizione procedura aperta, ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs (offerta economicamente più vantaggiosa) ed approvazione, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, dei documenti del relativo Progetto.*

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n.) rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal nato a, domiciliato

ai fini del presente atto presso, di seguito denominata "Committente";

e

la, rappresentata- in qualità di e domiciliato, ai fini del presente atto, presso, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di al numero, di seguito denominata "Appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di "MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL TRASPORTO FERROVIARIO IN PIEMONTE". L'Appaltatore nell'esecuzione del suddetto servizio deve svolgere le seguenti attività:

- predisporre un programma di verifiche ispettive sui servizi riguardanti gli standard di qualità offerti dalla/e imprese ferroviarie operanti in Piemonte, sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.
- effettuare tali verifiche attraverso una quantità pari a un n. di rilevatori adeguatamente formati;
- elaborare i risultati e restituirli alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Servizi di Trasporto Pubblico del Committente.

La definizione e la tempistica delle attività oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritte all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi allegati, nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e nell'offerta tecnico - economica, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, sono considerati parte integrante del medesimo, come integralmente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal come stabilito con determinazione di aggiudicazione. Il Committente si riserva di affidare eventuali servizi analoghi per massimo anni 1 (uno).

Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati.

Il Committente si riserva la facoltà di modificare od integrare il presente Capitolato per sopraggiunte esigenze organizzative.

ART. 5 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

A) - Definizione del campione

L'universo di riferimento è costituito da tutte le corse aventi partenza e/o arrivo di qualunque giorno della settimana, ciascuna assegnata ad un'unica direttrice.

La campagna di rilevamento è organizzata in trimestri suddivisi a loro volta in lotti mensili.

Il Servizio di Monitoraggio del Trasporto Ferroviario in Piemonte deve prevedere, nel corso di ciascun mese di attività, l'esecuzione di monitoraggi di treni e di monitoraggi di stazioni.

I monitoraggi dei treni devono essere operati a bordo dei treni stessi, in una qualunque tratta lungo il tragitto da stazione capolinea di partenza a stazione capolinea di arrivo.

Deve, altresì, essere garantita una permanenza minima a bordo di ciascun treno monitorato pari a 25 minuti circa, fatti salvi i treni con tempo di percorrenza minore del valore indicato.

I monitoraggi di treni dovranno avere la seguente articolazione:

a) monitoraggi dovranno essere relativi a 50 treni, indicati dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte e circolanti nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 9.00 del mattino e tra le 16.00 e le 19.00. Il monitoraggio deve essere effettuato in viaggio, a bordo dei treni circolanti nella fascia oraria di cui sopra.

Tali treni dovranno essere monitorati per 4 volte nell'arco di ciascun mese di riferimento con cadenza settimanale in giornate non consecutive dal Lunedì al Venerdì, salvo diverse indicazioni fornite dalla regione Piemonte.

Le direttrici di riferimento e/o i singoli treni da monitorare sono comunicati dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte alla Ditta aggiudicataria con 20 giorni di anticipo rispetto all'avvio della singola campagna mensile.

b) monitoraggi dovranno essere relativi ad altrettanti singoli treni circolanti in qualsiasi giorno della settimana, dal Lunedì al Venerdì, salvo diverse indicazioni fornite dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte.

Il monitoraggio deve essere effettuato a bordo dei treni in viaggio.

La Ditta aggiudicataria deve garantire, nel corso di ciascun mese, che il monitoraggio i almeno 200 treni abbia inizio presso la stazione capolinea di partenza del treno.

La Ditta aggiudicataria, è tenuta a presentare al Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte, entro 15 giorni antecedenti l'avvio di ciascuna campagna mensile, il programma operativo di monitoraggio proposto, contenente per ciascun giorno di attività, l'elenco dei treni che verrà sottoposto a monitoraggio.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte si riserva la facoltà di indicare fino ad un massimo di 50 monitoraggi mensili, da svolgersi sui treni, in sostituzione di quelli scelti dalla Ditta aggiudicataria.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte comunica alla Ditta aggiudicataria tale elenco, entro 10 giorni antecedenti l'avvio della singola campagna mensile.

I monitoraggi di stazioni dovranno avere la seguente articolazione:

La Ditta aggiudicataria deve garantire, nel corso di ciascun mese, il monitoraggio di almeno 30 stazioni diverse (di cui almeno 15 non presidiate) scelte dalla Ditta aggiudicataria nel rispetto dei vincoli successivamente riportati.

La Ditta aggiudicataria, è tenuta a presentare al Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte, entro 15 giorni antecedenti l'avvio di ciascuna campagna mensile, il programma operativo di monitoraggio proposto, contenente per ciascun giorno di attività, l'elenco delle stazioni che verranno sottoposte a monitoraggio.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte, si riserva la facoltà di indicare fino ad un massimo di 10 monitoraggi mensili di specifiche stazioni, in sostituzione di quelle scelte dalla Ditta aggiudicataria.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte comunica alla Ditta aggiudicataria tale elenco, entro 10 giorni antecedenti l'avvio della singola campagna mensile.

I monitoraggi, sia dei treni sia delle stazioni, dovranno rispettare i vincoli di seguito riportati.

La programmazione dei monitoraggi, di cui ai precedenti punti b) e c), deve sottostare ai seguenti vincoli:

- lo stesso treno non può essere monitorato per più di 2 volte per tipologia di giorno (lunedì-venerdì, sabato e festivi) nel periodo di valenza contrattuale (un anno), sono esclusi da tale vincolo i treni di cui al precedente punto a) e circolanti nelle giornate dal lunedì al venerdì e i treni eventualmente segnalati da Regione Piemonte;
- la stessa stazione non può essere monitorata per più di 1 volta al mese per tipologia di giorno (lunedì-venerdì, sabato e festivi) nel periodo di valenza contrattuale (un anno), sono escluse da tale vincolo le stazioni eventualmente segnalate da Regione Piemonte;
- i monitoraggi devono essere eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 del mattino e le ore 21.00 della sera e nel corso di tutta la settimana.

I monitoraggi dovranno essere organizzati dal soggetto concorrente, in apposite schede di dettaglio funzionali all'attività ispettiva richiesta.

Il soggetto proponente è, pertanto, tenuto a presentare una proposta di schede di monitoraggio funzionali allo svolgimento dell'attività ispettiva.

Tali schede potranno tuttavia essere parzialmente modificate nel corso della validità del contratto a giudizio insindacabile del Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 5 giorni antecedenti l'avvio di ciascuna campagna mensile, il programma operativo definitivo di monitoraggio, contenente per ciascun giorno di attività, l'elenco dei treni e delle stazioni che verranno sottoposte a monitoraggio, con indicazione dell'ispettore incaricato.

B) Oggetto del rilievo

I principali elementi di qualità oggetto del rilievo sono:

- pulizia/sedili;
- riscaldamento/climatizzazione;
- servizi igienici;
- informazione a bordo;
- informazione a terra;
- porte di accesso ed intercomunicanti;

- esterno carrozze;
- offerta vettori;
- funzionamento emettitrici automatiche – obliterate;
- accessibilità disabili.

Il soggetto proponente dovrà allegare alla proposta tecnica le schede di rilevamento proposte e funzionali allo svolgimento dell'attività prevista, unitamente alle metodologie di rilevamento che intende attuare per ciascun oggetto di rilevazione.

La stazione appaltante, si riserva di modificare gli oggetti/parametri di rilevazione di cui all'allegato 2, per sopravvenute esigenze organizzative.

Potrà essere richiesta dal Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte apposita documentazione fotografica, in formato digitale, per ogni anomalia eventualmente riscontrata nel corso del rilievo.

L'aggiudicatario, oltre alle attività di rilevamento, deve effettuare le sotto elencate prestazioni:

- sopralluoghi relativi alla dislocazione delle postazioni di rilevamento, finalizzata alla pianificazione dell'indagine e del numero di persone da impiegare;
- redazione e stampa dei moduli di rilevamento;
- selezione del personale idoneo all'esecuzione del servizio;
- fornitura di ogni tipo di materiale e mezzo necessario al proprio personale per la corretta esecuzione del servizio;
- assicurazione dei rilevatori;
- direzione, formazione, coordinamento dei rilevatori;
- controllo del lavoro svolto dal proprio personale tramite l'opera di supervisori;
- rendicontazione mensile dei rilievi svolti e dell'attività dei rilevatori impiegati;
- riordino, verifica e codifica dei dati raccolti;

- registrazione delle informazioni su supporto magnetico secondo tracciati record e con gli applicativi che saranno indicati dal Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte;
- analisi e interpretazione dei dati;
- consegna dei risultati completi su supporto magnetico e dei report;
- supporto alle attività di comunicazione dei risultati.

C) Rilevatori

L'attività ispettiva sul territorio, sarà effettuata da un gruppo di rilevatori incaricati ad hoc, organizzato ed appositamente formato dall'aggiudicatario, in numero non inferiore a 10 unità (numero base di riferimento) contemporaneamente impiegate e che abbiano maturato specifica esperienza nel campo del monitoraggio della qualità erogata del trasporto pubblico locale, a tal fine si richiede di allegare breve curriculum vitae di ogni ispettore qualità che il proponente intende impiegare.

Nella durata dell'appalto non dovranno essere utilizzati un numero di ispettori maggiore del doppio del numero base di riferimento.

Gli ispettori dovranno indossare, a cura del soggetto aggiudicatario, apposito abbigliamento che ne identifichi il ruolo ricoperto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, lasciandone esplicita dichiarazione, la disponibilità di un ulteriore ispettore, che per l'intera durata contrattuale presterà la propria attività presso la sede della Regione Piemonte della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica sita in Torino Via Belfiore 23.

La disponibilità di tale ispettore non è da considerarsi aggiuntiva al numero base di ispettori riferimento (n. 10).

Tale soggetto, presterà la propria attività nei giorni dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore giornaliere, sotto il diretto controllo e coordinamento del "Responsabile del Servizio di Monitoraggio" designato dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte.

L'ispettore che presterà la propria attività, per l'intera durata contrattuale, presso la sede della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica sita in Torino Via Belfiore 23, dovrà aver maturato specifica esperienza, nel campo della qualità erogata dai

sistemi di trasporto pubblico ferroviario e nel campo delle analisi ed elaborazioni statistiche di base dati trasportistiche e nell'utilizzo di data base relazionali comunque complessi, a tal fine si richiede di allegare breve curriculum vitae del soggetto che il proponente intende impiegare.

Tale soggetto sarà tenuto ad operare ispezioni specifiche sui treni e presso le stazioni che di volta in volta verranno richieste dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte alla Ditta aggiudicataria, in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma A) - "Definizione del Campione".

Dovrà inoltre disporre, in tempo reale, di tutti i report giornalieri e disponibili derivanti dalla attività degli ispettori sul territorio, al fine di poter elaborare tali dati su richiesta esplicita della stazione appaltante, nonchè deve essere in possesso delle informazioni giornaliere derivanti dalla attività degli ispettori sul territorio in relazione all'attività ispettiva espletata.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte potrà far effettuare mensilmente a tale soggetto, fino ad un massimo di 20 ispezioni specifiche, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto: A) - "Definizione del campione", lettere: a), b) e c).

Resta inteso che tutte le prestazioni e attività svolte da tale soggetto saranno espletate in forma indipendente e quindi al di fuori di ogni rapporto di lavoro subordinato.

I rilevatori saranno dotati di idonei documenti autorizzativi per la circolazione sui treni.

Tali documenti nominativi verranno rilasciati a cura del Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.

Tali documenti autorizzativi potranno essere utilizzati dai rilevatori sui mezzi dell'Impresa ferroviaria, solo durante l'espletamento del loro servizio ispettivo.

I rilevatori, durante la loro attività, dovranno essere dotati di un apposito tesserino di riconoscimento visibile a pubblico.

Tale tesserino sarà predisposto dal soggetto aggiudicatario e redatto secondo le indicazioni fornite dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.

I nominativi dei rilevatori utilizzati per l'attività di rilevamento e le relative giornate di rilevazione dovranno essere comunicati al Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte almeno 10 giorni prima dell'inizio di ogni campagna trimestrale.

La progettazione e la realizzazione dell'attività formativa dei rilevatori sarà gestita direttamente dall'aggiudicatario, che ne curerà anche la docenza.

I contenuti della formazione dovranno vertere sulle finalità ispettive (Contratti di servizio vigenti), sugli strumenti di riferimento (schede metodologiche, strumentazione

utilizzata), sulle caratteristiche della rilevazione (tempi, turni) e dovranno essere organizzati in modo da chiarire ed analizzare tutti gli aspetti e parametri oggetto della rilevazione, in modo da garantire la massima oggettività, chiarezza, affidabilità e precisione della rilevazione.

La formazione dovrà essere realizzata dall'aggiudicatario preventivamente all'impiego dei rilevatori in modo da consentire agli stessi un riscontro operativo immediato.

D) Effettuazione dei rilievi

L'aggiudicatario, in relazione alle indicazioni ricevute dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, fornirà al Settore stesso, il programma di lavoro contenente l'indicazione del numero di giornate di rilevamento per mese, il numero di personale impiegato, il numero e tipo di strumentazione utilizzata.

Il personale incaricato Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, potrà inoltre effettuare per proprio conto rilevazioni sui treni e nelle stazioni.

I rilevatori avranno il compito di redigere le schede di rilevazione, secondo il programma dettagliato e prefissato, in termini di treni e stazioni da verificare.

Responsabile della attività dei rilevatori è l'aggiudicatario.

Per ogni giornata di rilevazione sarà disponibile telefonicamente un referente del Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione Trasporti della Regione Piemonte, a cui il Responsabile Unico dell'aggiudicatario potrà conferire per evidenziare eventuali criticità rilevate nel corso delle rilevazioni.

Il Responsabile Unico dell'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione Trasporti della Regione Piemonte, entro il secondo giorno (ovvero entro il secondo giorno lavorativo per i rilievi effettuati il venerdì o nelle giornate prefestive) successivo all'effettuazione dei rilievi, l'elenco dei treni e delle stazioni sottoposti a rilevazione nonché le principali anomalie riscontrate nell'indagine ispettiva.

E) Restituzione dei risultati

I risultati delle rilevazioni dovranno essere registrati su supporto magnetico all'interno di un database la cui struttura dovrà essere preventivamente approvata dal Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.

Entro il giorno 15 dalla data di conclusione di ogni mese, dovrà essere presentata al Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, su supporto cartaceo e informatico – una relazione contenente il dettaglio dell'attività svolta, i risultati dei rilievi ispettivi, l'elaborazione statistica degli stessi.

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, entro 5 giorni dalla data di ultimazione degli eventuali rilevamenti mensili effettuati dal proprio personale, trasmetterà all'aggiudicatario, tramite posta elettronica o fax, le schede delle rilevazioni effettuate.

I risultati delle rilevazioni effettuate dal personale incaricato del Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, dovranno essere registrate dall'aggiudicatario nel medesimo database e riportati distintamente all'interno della relazione di cui al 2 comma.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire il supporto necessario al committente per eventuali iniziative semestrali ed annuali di comunicazione pubblica sull'esito dell'attività ispettiva svolta per conto della regione (organizzazione su base cartacea ed informatica dei dati di dettaglio e complessivi, elaborazione statistica degli stessi).

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte avrà la facoltà di esercitare i controlli sull'attività dell'aggiudicatario, nelle modalità ritenute più opportune.

ART. 6 - VERIFICHE

Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dello stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, con specifico riferimento ai controlli sull'attività ispettiva svolta.

ART. 7 - RAPPRESENTANTI

ART. 7.1 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs n. 163/06 e smi nonché dell'articolo 300 del d.p.r. n. 207/2010 il Committente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuandolo nella persona di

Il D.E.C. svolge i compiti di cui agli articoli 301 e ss. Del d.p.r. n. 207/2010.

In particolare verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico-contabile e fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 7.2 - RESPONSABILE E REFERENTE UNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da un Responsabile Tecnico Servizi fornito di requisiti di professionalità ed esperienza e di specifico mandato.

Tale figura, con funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dal personale operante nel servizio, fungerà da interfaccia tecnica ed operativa tra l'Appaltatore ed il Committente (Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte).

Il Responsabile Tecnico Servizi dovrà avere una comprovata esperienza maturata nel settore, secondo quanto dichiarato in sede di gara. Il Responsabile Tecnico Servizi dovrà essere sempre reperibile durante le ore di espletamento del servizio e disporre di poteri e di mezzi per garantire la rispondenza tecnica del servizio al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore inoltre dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato.

Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno il medesimo valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell' Appaltatore. In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un suo sostituto.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale pari ad € oltre I.V.A. sarà corrisposto dal committente con rate quadrimestrali posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il Committente provvedere al pagamento delle fatture, in deroga alle disposizioni del D.Lgs 231/02 il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. (Cons. Stato 21/3/2011 n. 1728).

Le fatture, redatte in un originale e due copie, dovranno pervenire alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Servizi di Trasporto Pubblico, Via Belfiore 23 - 10125 TORINO - che provvederà a trasmetterle, munite del relativo benestare, alla Struttura regionale competente per la liquidazione.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed alla verifica del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, in corso di validità.

Nel caso in cui il D.E.C, accerti un'inadempienza contributiva evidenziata sul D.U.R.C, relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo verificherà le denunce previdenziali delle persone fisiche e tratterà dal corrispettivo spettante all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.

Qualora la liquidazione delle fatture relative alla prestazione in oggetto non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002,

In caso di contestazione i termini di pagamento si intendono sospesi.

E' fatto divieto, all'Appaltatore, di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del contratto; le sopraccitate cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

I pagamenti saranno effettuati presso - cod. CAB
..... - cod. ABI - cod. IBAN
.....

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

..... nato/a a il (C.F.);

..... nato/a a il (C.F.);

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione" dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata con Legge 217/2010.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 22 del CSA, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n., emessa in data dalla, fino alla concorrenza di €.

La garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.lgs. 163/06, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini previsti e per le attività anzidette, è automatico, senza benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25%

dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 22 del CSA al presente contratto sono altresì allegate le seguenti polizze:

.....
.....

ART. 10 - PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore .

Il Committente procederà per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, come nominato all'art. 7.1 del presente contratto, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato in modo completo e soddisfacente e secondo le modalità e i tempi disciplinati dal presente contratto, il D.E.C. procederà all'immediata contestazione all'Appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax.

L'Appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della formale contestazione. Il D.E.C., valutate le ragioni addotte, potrà assumere i seguenti provvedimenti:

- qualora non vengano rispettate, per accertate responsabilità dell'Appaltatore, le scadenze stabilite dall'arti. 4 del C.S.A., comprese quelle intermedie, verrà applicata una penalità pari a 150,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'importo mensile;
- qualora i controlli effettuati dal D.E.C., evidenziassero un numero di errori nei dati consegnati pari a un numero di corse non rilevate o rilevate in maniera erronea o parziale uguale al 5% del totale delle corse da rilevare, verranno detratti dall'importo mensile 500,00 euro;
- applicazione di una penale di 200,00 euro per ogni accertamento da mancata effettuazione del servizio programmato;
- applicazione di una penale di 500,00 euro allorché l'Appaltatore non si conformi, entro 15 giorni all'ingiunzione del Responsabile del Procedimento - Dirigente responsabile del Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte - ponendo rimedio a negligenze

o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti.

Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 17 e dei divieti di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta;
- mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione in sede di controllo.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 12 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

ART. 13 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero lo svolgimento delle attività regolate nel presente contratto dovranno essere notificate dall'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R - anticipata via fax al numero 011.4325289 - e provate, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Settore servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture della Regione Piemonte - Via Belfiore 23 – 10125 TORINO.

Il Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione Trasporti della Regione Piemonte, valutate le motivazioni addotte dal richiedente, ha la facoltà di concedere un differimento nell'esecuzione della prestazione.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in:

D.P.R. 547 del 27/4/1955 – D.P.R. 164 del 7/1/1956 – D.L. 277 del 15/8/1991 in esecuzione della L. 212 art. 7 del 3/7/1990 – legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965 – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – L. 123/07 altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributarî che per legge non devono gravare sul Committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 16 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'appalto e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in data.....

Torino

Per la Regione Piemonte

.....

Per

.....